



Allegato

Osservazioni IGAS agli spunti 14 e 15 del documento di consultazione
487/2019/R/GAS - Smart metering gas per l'utenza diffusa: obblighi di
messa in servizio, performance e regolazione tariffaria

Spunti per la consultazione

S14. Osservazioni sulle ipotesi di attribuzione dei pesi per la determinazione dei riconoscimenti tariffari nel triennio 2020-2022.

S14. Con riferimento ai pesi da attribuire a costi standard e costi effettivi per la determinazione dei riconoscimenti tariffari si conferma quanto espresso in occasione della consultazione 759/2017 (in risposta allo spunto 3) ovvero che si riterrebbe opportuno che il costo riconosciuto per misuratore venisse determinato come media ponderata al 35% per il costo standard e al 65% per il costo effettivo.

Ciò comporterebbe, rispetto alla proposta media ponderata al 30% per il costo standard e al 70% per il costo effettivo, una minore discontinuità rispetto all'attuale modalità di riconoscimento e, oltre ad implicare un maggiore incentivo per le imprese di distribuzione a conseguire ulteriori efficientamenti, permetterebbe e di far ricadere sul sistema una minore porzione dei costi, sostenuti dalle imprese meno efficienti, che risultano superiori a quelli standard.

Spunti per la consultazione

S15. Osservazioni rispetto alle ipotesi di valorizzazione dei misuratori installati successivamente a verifiche metrologiche condotte in laboratorio.

S15. Si esprime apprezzamento generale rispetto al prospettato trattamento dei misuratori oggetto di verifica ai sensi del Decreto 93/17 in quanto si rileva che tale soluzione regolatoria risponde alle criticità sul tema presentate dagli operatori con la lettera interassociativa inviata alla Vostra Autorità preliminarmente all'incontro del 31 luglio u.s.

Rispetto a quanto esposto ai punti dal 17.24 al 17.26, si vorrebbero quindi solamente aggiungere due considerazioni:

- definendo che il valore della RAB debba risultare invariato a seguito di esecuzione di verifiche metrologiche (ovvero che il valore del misuratore reinstallato debba essere esattamente pari al valore regolatorio dello stesso all'atto della sostituzione) risulta necessario permettere l'inclusione/il riconoscimento dei costi operativi derivanti dall'operazione di rimozione e trasporto presso laboratori abilitati all'interno di quelli sostenuti per le



verifiche metrologiche e attualmente riconosciuti a consuntivo;

- sarebbe opportuno valutare la differenziazione del trattamento dei misuratori reinstallati fra tradizionali ed elettronici e l'istituzione di 2 nuove tipologie di cespiti: "reinstallati tradizionali", da ammortizzare in 10 anni, e "reinstallati elettronici", da ammortizzare in 7/8 anni. Tale schema eviterebbe, al contrario di quello con trattamento indifferenziato fra tradizionali ed elettronici da ammortare sempre in 10 anni, i casi di misuratori elettronici che rimangano sul campo oltre la vita utile regolatoria originariamente prevista (15 anni) e si ritiene che non costituirebbe un'eccessiva complicazione della regolazione e della conseguente rendicontazione tariffaria.